

DIRITTO SOCIETARIO

Possibile omettere la fase di liquidazione nelle società di persone

di **Alessandro Bonuzzi**

La fase di **liquidazione societaria** presenta più di un aspetto controverso sia sotto il profilo fiscale che sul piano civilistico.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, avendo riguardo agli [articoli 2275 e seguenti cod. civ.](#), lo **Studio n. 203/2018/I** del Consiglio Nazionale del Notariato fornisce un'interessante disamina sulla liquidazione delle **società di persone**.

In particolare, il documento si pone come obiettivo quello di verificare l'ammissibilità dell'**omissione** della **fase di liquidazione**, la cui procedura è regolata dalle disposizioni codicistiche sopra richiamate, secondo cui *"Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, **la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale***" ([articolo 2275, comma 1, cod. civ.](#)).

Ebbene, a parere del Notariato, alla base della possibilità di **derogare** al procedimento legale di liquidazione, rileva la valutazione degli **interessi** in gioco in tale fase.

In linea generale, le norme che disciplinano la **procedura liquidatoria** sono poste a presidio di coloro che vantano un diritto di **credito** verso la società. Difatti, l'impianto normativo mira a **mantenere** il **patrimonio sociale** quale garanzia per il **ceto creditorio**, sottraendolo a destinazioni "alternative".

A tal riguardo, però, lo Studio osserva che le ragioni dei creditori sono garantite, oltre che dal patrimonio sociale, anche dal **patrimonio personale** dei **singoli soci**, ancorché in via sussidiaria. Sicché, nella sostanza, lo **scioglimento** della società non reca **alcun pregiudizio** agli interessi del ceto creditorio. Ecco che allora, a ben vedere, la disciplina liquidatoria mira prima di tutto a tutelare le **ragioni** dei **soci**. Trattasi in pratica del diritto al **rimborso dei conferimenti** e del diritto alla **ripartizione** dell'eventuale **eccedenza dell'attivo di liquidazione** in proporzione alla parte di ciascun socio nei guadagni ([articolo 2282 cod. civ.](#)).

Proprio per il fatto che la procedura di liquidazione è, primariamente, a tutela degli interessi dei soci, deve essere consentito agli stessi di poter optare per una liquidazione del patrimonio sociale **"convenzionale"**; ciò a condizione che l'**intera** compagine societaria sia d'accordo in tal senso. In particolare, il Notariato *"ritiene che al fine di derogare al procedimento legale di liquidazione in favore di una liquidazione convenzionale sia **necessario il consenso negoziale di tutti i soci**, ... in funzione dell'interesse generale alla trasparenza e certezza delle vicende societarie,*

nonché dell'interesse dei soci alla miglior realizzazione del loro investimento mediante il disinvestimento”.

D'altro canto non può essere altrimenti atteso che, ai sensi dell'[articolo 2275 cod. civ.](#), il procedimento legale di liquidazione può essere derogato **esclusivamente** mediante una previsione contenuta *ab origine* nell'**atto costitutivo** oppure con un **successivo accordo modificativo** dei patti sociali. E il consenso unanime dei soci **non** può essere in alcun modo **sostituito** né da un **provvedimento giurisdizionale**, né da un **provvedimento amministrativo** di cancellazione d'ufficio della società da parte del Registro delle imprese.

Alla luce di ciò, lo **Studio** in commento afferma che, al fine di giungere allo **scioglimento della società**, è **sempre** necessario predisporre un apposito **atto** mediante il quale tutti i soci:

- concordino nel ritenere verificata e ancora in essere una delle **cause di scioglimento** di cui all'[articolo 2272 cod. civ.](#) e
- **nominino i liquidatori**, affinché gli stessi diano attuazione alla liquidazione del patrimonio sociale secondo la procedura legale, oppure, se i patti sociali non disciplinano il modo di liquidare il patrimonio sociale, decidano le modalità per procedere alla liquidazione in via **alternativa**.

